

**CIRC R(3) AGRICOLTURA dell'11
dicembre 2008 Prot 25389
Indicazioni in merito allo
svolgimento dei mercati riservati
alla vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli.**

Com'è noto, con proprio Decreto del 20 Novembre 2007 (in GU n. 301 del 29 dicembre 2007), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato la regolamentazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Poiché tali mercati non rientrano nella disciplina del commercio e al fine di agevolare l'avvio dei mercati nei Comuni della Regione Lombardia, sentito ANCI Lombardia, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Imprenditori agricoli, associazioni di categoria o associazioni di produttori agricoli, devono indirizzare al Sindaco del Comune interessato la domanda di autorizzazione all'apertura di un mercato a vendita diretta. Nella domanda deve essere specificato:

1. la Ragione sociale del o dei richiedenti
2. il luogo e il giorno della settimana o del mese di svolgimento del mercato;
3. la periodicità del mercato;
4. la denominazione del mercato.

In allegato all'istanza deve essere consegnato all'Amministrazione comunale un disciplinare di mercato in cui sia evidenziato:

- l'ambito territoriale di provenienza degli imprenditori agricoli ammessi alla vendita, che in ogni caso non dovrà essere esterno ai confini regionali o alle province extraregionali immediatamente limitrofe.;
- le modalità di assegnazione dei posti e le eventuali rotazioni tra gli imprenditori che aderiscono al mercato;
- la garanzia che i venditori mettono in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti. In particolare, la garanzia che per ogni prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezioni di pesatura inferiore, l'indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell'azienda agricola, comune di produzione);
- la tipologia dei prodotti in vendita;

- l'eventuale esistenza di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in "mater-bi", la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, etc.);
- l'eventuale esistenza di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
- l'esistenza di altri operatori che forniscono servizi dedicati ai clienti del mercato e le modalità di erogazione;
- l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività da parte degli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società (così come previsto dall'art. 4, del D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228);
- la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato;
- le modalità di controllo, da parte dei proponenti il mercato, del rispetto dei requisiti richiesti agli imprenditori che vi partecipano, anche mediante l'acquisizione, da parte dei proponenti il mercato, dei fascicoli SIARL delle Aziende partecipanti per una verifica della tipologia e del volume di produzione;
- le sanzioni previste in caso di mancato adempimento.

Ogni operatore deve garantire di porre in vendita i prodotti della propria Azienda e, nel rispetto del limite di prevalenza, prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato. Le imprese agricole provenienti da province extra regionali dovranno garantire di porre in vendita esclusivamente prodotti provenienti dalla provincia di appartenenza. Nel caso in cui l'operatore sia una forma associazionistica, essa deve evidenziarsi con banchi o stand di vendita intestati al consorzio o all'associazione.

In presenza di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di mercati su aree private, entro sessanta giorni dal recepimento della domanda l'Amministrazione comunale provvede ad accettare, chiedere integrazioni o chiarimenti o a respingere la richiesta, motivando l'eventuale diniego ed eventualmente indicando le possibili alternative. Qualora entro il termine sopra indicato l'Amministrazione non fornisca risposta all'istanza o non chieda integrazioni o ulteriori chiarimenti, la stessa è automaticamente accolta.

Qualora l'istanza sia relativa alla concessione di spazi pubblici, si ritiene opportuno che

l'amministrazione comunale si esprima in merito entro lo stesso arco temporale di sessanta giorni.

L'Amministrazione, anche al fine di evitare il generarsi di confusione tra i consumatori, valuterà l'opportunità di fornire agli organizzatori specifiche indicazioni tese ad evitare che i mercati a vendita diretta previsti sul territorio comunale o parte di esso si svolgano nello stesso giorno o luogo dei mercati ordinari. Provvederà inoltre a segnalare gli obblighi igienico-sanitari in relazione ai prodotti posti in vendita ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni, e indicherà i casi di violazione degli adempimenti per i quali verrà revocata l'autorizzazione al mercato.

L'Amministrazione comunale può disporre la revoca dell'autorizzazione in caso di violazioni, anche in tempi diversi, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali in materia e del disciplinare di mercato.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, può promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.

Qualora, così come previsto dal D.M. 20/11/2007, l'Amministrazione comunale intenda organizzare di propria iniziativa un mercato degli imprenditori agricoli, devono comunque essere rispettate le previsioni riportate nelle presenti direttive.

Si ricorda infine, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato Decreto, l'obbligo per le Amministrazioni comunali di comunicare agli assessorati all'Agricoltura delle Regioni e Province autonome, l'istituzione dei mercati e i relativi disciplinari adottati. Per la Regione Lombardia le comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo:

Direzione Generale Agricoltura
Via Pola 12/14
20124 MILANO

Cordiali saluti

La Dirigente (Dott.ssa Giuliana Cornelio)
Il Direttore Generale (dr. Paolo Lassini)

note

Id. 2.042